

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**XVII Sezione civile**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30580 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020, e vertente

**tra**

**I.B.L. BANCA S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso ex art. 702 – bis c.p.c., dall'Avv. [REDACTED], ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in [REDACTED];

ATTRICE

**contro**

[REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] [REDACTED], rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in [REDACTED] [REDACTED] n. [REDACTED] 59.

CONVENUTO

**OGGETTO:** contratto di mutuo con cessione del quinto – estinzione anticipata

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 31.05.2023, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note di trattazione scritta.

Per parte attrice:

- 1. accertare e dichiarare la validità ed efficacia della clausola contrattuale (meglio descritta in narrativa) che disciplina l'estinzione anticipata del rapporto n. [REDACTED]*
- 2. accertare e dichiarare la correttezza della quantificazione effettuata dalla Banca (nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito e normativamente previsto), in data 05/11/2019, dell'“importo dovuto a saldo” di cui al conteggio estinzione anticipata al 30/11/2019;*
- 3. per l'effetto, accertare e dichiarare che nessun'altra somma, rispetto a quanto già rimborsato al sig. [REDACTED] dovrà essere a quest'ultimo restituito, a qualsivoglia titolo inerente il rapporto de quo, da “IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.a.” e, dunque, accertare e dichiarare l'inesistenza di alcun diritto di credito dell'odierno convenuto nei confronti dell'attrice per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento;*

4. respingere, in ogni caso, ogni diversa domanda del sig. ██████████ in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte;

5. con compensazione delle spese e delle competenze processuali”.

Per parte convenuta:

“- rigettare le domande formulate dalla IBL Banca SpA in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa; - accertare e dichiarare l'applicabilità al caso specifico della sentenza della Corte di Giustizia dl 11.09.2019 nella causa C- 383/018; - accertare e dichiarare la retrocedibilità di tutti i costi sostenuti dal consumatore, ivi inclusi i costi *up front* comprensivi dei costi di intermediazione. In ogni caso: - condannare la IBL Banca SpA al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CPA del presente procedimento”.

## FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la IBL Banca S.p.A. (di seguito anche “IBL” o “Banca”) ha adito l'intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere, nei confronti di ██████████, le conclusioni sopra riportate con riferimento alla estinzione anticipata del contratto di finanziamento con cessione del quinto n. ██████████ di € 15.151,22 da rimborsare in 120 rate mensili di €. 230,00 cadauna concesso dalla Banca attrice al convenuto in data 16.09.2015 e alla conseguente richiesta, avanzata da quest'ultimo, di restituzione di tutti i costi ad esso inerenti, tanto quelli c.d. *recurring*, (costi, diversi dai tassi di interesse, posti a carico del cliente e legati alla durata del contratto), quanto quelli c.d. *up front* (funzionali alla stipulazione del contratto e indipendenti dalla durata del contratto).

A sostegno delle spiegate domande, la Banca attrice ha sostenuto:

- l'inapplicabilità, al caso di specie, della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-383/2018 (caso Lexitor)
- la natura non “*self executive*” della Direttiva 2008/48/CE;
- la non applicabilità della sentenza della CGUE sopra indicata ai casi di ripetizione degli oneri derivati dall'estinzione anticipata dei contratti di cessione del quinto dello stipendio (c.d. *distinguishing*)
- il legittimo affidamento della Banca, la quale – per la stipula dei contratti – si è basata sulla normativa vigente, nonché sui provvedimenti della Banca d'Italia
- la validità ed efficacia della clausola contrattuale, specificatamente approvata ex artt. 1341, co. 2, e 1342 c.c., che nel disciplinare l'estinzione anticipata del finanziamento, esclude la rimborsabilità dei costi *up front* e dei costi *recurring* per la quota già maturata.

Notificato il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, si è costituito in giudizio ██████████ il quale ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, in base a quanto previsto dall'art. 125-*sexies* TUB, interpretato alla stregua dei principi eurounitari affermati dalla sentenza Lexitor della CGUE con riferimento all'art. 16 direttiva UE 2008/48.

All'udienza del 7.4.2021, all'esito della discussione orale, il Giudice, rilevato che la complessità delle argomentazioni sollevate dalle parti non consentiva la trattazione sommaria della causa, ha disposto la conversione del rito sommario in rito ordinario e, a richiesta di parte, ha assegnato loro i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., rinviando per l'esame e l'eventuale ammissione delle istanze istruttorie.

All'esito del deposito delle memorie istruttorie, sono state rigettate le richieste istruttorie di parte attrice e la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza a trattazione scritta del 31.05.2023, la causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

\*\*\*\*

Le domande formulate dalla IBL si fondano sulla nota distinzione tra i cosiddetti costi *recurring* e *up front*, rilevante ai fini della riduzione – e conseguente restituzione al soggetto finanziato – dei costi relativi a contratti di finanziamento estintiti anticipatamente e disciplinati dall'art. 125 *sexies* TUB, introdotto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

In base ad un primo orientamento (cfr. *ex multis*, ABF, collegio di Napoli, decisione n. 3248, 7.02.2018, la quale fa riferimento ad un "*orientamento ormai pacifico e condiviso*"), l'art. 125 *sexies* del TUB sembrerebbe circoscrivere, sul piano strettamente letterale, la riduzione dei costi a carico del cliente esclusivamente a quelli dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri *recurring*), laddove è previsto che in caso di estinzione anticipata del finanziamento il cliente ha il diritto ad una riduzione del costo totale del credito, "**pari**" all'importo degli interessi e "**dei costi dovuti per la vita residua del contratto**".

Al contrario, detta riduzione, e dunque l'obbligo restitutorio in capo al mutuante in caso di pagamento anticipato, non riguarderebbe gli oneri *up front*, trattandosi di spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito.

Dunque, anche sulla scorta del provvedimento della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011 (par. 5.2.1, lett q), nota 3, - secondo il quale: "*[n]ei contratti di credito concessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore*" – la giurisprudenza di merito e quella dell'ABF avevano interpretato il diritto alla restituzione dei costi, derivanti dal rimborso anticipato, come limitato ai soli costi cc.dd. *recurring*, escludendo i costi collegati alle attività finalizzate alla concessione del prestito (i cc.dd. costi *up-front*).

Tale interpretazione è stata contraddetta dalla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019 (cit.) che – chiamata a pronunciarsi su una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, - ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nel senso di ritenere "*che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

In tale sentenza CGUE ha affermato che *«limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto»* (punto 32).

In particolare, la Corte ha ritenuto che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*", compresi, quindi, quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (*up front*). Interpretazione, questa, coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela del consumatore perseguiti dalla direttiva del 2008, oltre che con il tenore

letterale (cfr. art. 16 cit. nella parte in cui, nel riferirsi al costo totale del credito, “*comprende*” anche i costi dovuti per la restante parte del contratto) e con il contesto storico-sistematico in cui si colloca la citata disposizione (avendo il predetto articolo sostituito alla nozione generica di “*equa riduzione*”, di cui all’art. 8 della direttiva 87/102, successivamente abrogata, la nozione più precisa di “*riduzione totale del costo del credito*”).

Conseguentemente, prive di pregio sono le censure con cui l’attore esclude la portata applicativa della pronuncia *de qua* al caso di specie, sull’erroneo presupposto che oggetto della citata sentenza della CGUE è l’art. 16 direttiva 2008/48 e non anche l’art. 125 *sexies* TUB: norma sostanzialmente diversa dalla prima; ragion per cui si attribuirebbe del tutto illegittimamente efficacia orizzontale (nei rapporti tra privati, ossia tra clienti e banche) ad una direttiva non *self executing* e non trasposta nell’ordinamento interno.

Al contrario, va sottolineata la sostanziale identità tra le disposizioni sopra richiamate, posto che entrambe prevedono il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, alla riduzione del costo totale del credito, intendendosi con tale definizione “*gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza*” (cfr. art. 121 lett. e) TUB, analogamente all’art. 3 lett. g) della direttiva 2008/48).

Ciò posto, l’art. 125 *sexies* TUB andava senz’altro considerato norma attuativa di quella sovranazionale, la quale, infatti, “*lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno (...)*”, con conseguente operatività della norma nazionale di recepimento nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche (cfr. decisione del Collegio di coordinamento ABF, n. 26525 del 17 dicembre 2019).

Alla luce delle anzidette considerazioni, si imponeva un’interpretazione dell’art. 125 *sexies* TUB conforme al diritto eurounitario e, dunque, all’art. 16. par. 1 della direttiva n. 2008/48, nell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza *Lexitor*, rilevante anch’essa quale fonte di diritto oggettivo.

È pacifico, infatti, che l’interpretazione delle norme comunitarie ad opera della CGUE abbia carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato (cfr. *ex multis* Cass. 2468/2016).

Del resto, solo così interpretando la disposizione nazionale sarebbe possibile da una parte, assicurare una maggior tutela al consumatore, coerentemente con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva in questione e dall’altra, attribuire alla disposizione del TUB carattere innovativo rispetto alle regole di diritto generale.

Detto altrimenti, i costi dipendenti dalla durata del rapporto (*recurring*) in quanto sprovvisti di una valida *causa debendi* limitatamente al periodo successivo all’estinzione, ove corrisposti sarebbero comunque suscettibili di ripetizione ai sensi dell’art. 2033 c.c., mentre la non ripetibilità dei costi *up front*, trattandosi di compensi relativi a prestazioni scadute, potrebbe comunque desumersi dalle regole generali dettate nell’ambito dei rapporti di durata, e in particolare, dall’art. 1373 c.c.

Alla luce di tali argomentazioni la giurisprudenza di merito ha pertanto correttamente interpretato l’art. 125 *sexies* TUB conformemente al principio di diritto sanciti dalla CGUE, affermando che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Di conseguenza, la clausola negoziale che esclude il rimborso dei costi sostenuti dal cliente in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, attesa la natura *up front* dei medesimi, è da considerare nulla sia in quanto vessatoria per il consumatore ex art. 33, co. 1, d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) – dal momento che cagiona un significativo squilibrio tra le parti dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, consentendo al soggetto finanziatore di trattenere delle somme che sono parametrare all'intera durata del contratto, nonostante la prestazione sia limitata ad un arco di tempo più ristretto (Cass. 19565/2020) – e sia in quanto contrastante con l'art. 125 sexies TUB nel testo applicabile *ratione temporis* (e prima ancora con l'art. 125 TUB, vigente pro tempore), interpretato alla luce della sentenza Lexitor della CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co. 1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo VI).

In base al principio della supremazia del diritto erounitario, come interpretato dalle sentenze della Corte di Giustizia, rispetto al diritto interno, si era altresì affermato che nessuna conseguenza riduttiva dei diritti riconosciuti ai consumatori dalla predetta disciplina potesse derivare dalla modifica dell'art. 125-sexies TUB ad opera dell'art. 11-*octies*, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, a fronte della quale la norma transitoria contenuta nel comma 2 stabiliva che *“L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

Nondimeno, il Tribunale di Torino, on ordinanza del 5 novembre 2021, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale del suddetto art. 11, comma 2 - per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. (in quanto contrasterebbe con il principio dell'efficacia retroattiva delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia) e dell'art. 3 Cost. (in quanto la disposizione comporterebbe una disparità di trattamento, non giustificata dalle fonti europee, fra i contratti conclusi anteriormente e successivamente la data del 25 luglio 2021) – nella parte in cui prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB) continuino ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, nonché laddove consente l'applicazione dei principi contenuti alla sentenza Lexitor solo limitatamente ai contratti sottoscritti successivamente al 25 luglio 2021.

La Corte costituzionale – con la sentenza n. 263/2022 – ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. n. 73/2021 limitatamente all'inciso *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”*.

Il Giudice delle leggi ha infatti ritenuto che l'art. 11-*octies*, comma 2, cit. avesse illegittimamente operato una limitazione temporale, prescrivendo l'applicazione della nuova disposizione ai soli contratti conclusi dopo il 25 luglio 2021 e prevedendo, invece, per quelli conclusi precedentemente a tale data, che continuassero ad applicarsi la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, nonché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, che limitavano il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata solo ad alcuni tipi di costi sostenuti per il finanziamento.

La Corte, dopo aver ricordato che le sentenze interpretative-pregiudiziali della Corte di Giustizia europea hanno efficacia retroattiva, ha osservato che il legislatore italiano, richiamando le disposizioni della Banca d'Italia nelle quali la distinzione tra oneri *up-front* e *recurring* si trovava esplicitata, aveva proprio inteso circoscrivere temporalmente l'efficacia della sentenza della CGUE ai soli contratti di credito stipulati dopo l'entrata in vigore della legge, con ciò ponendosi in contrasto con la normativa eurounitaria,

Per effetto della suddetta pronuncia, l'art. 125-sexies del TUB, interpretato in conformità con i principi espressi dalla sentenza "Lexitor è tornato incontestabilmente applicabile anche alle estinzioni anticipate dei contratti di credito conclusi – come quello per cui è causa – prima del 25 luglio 2021.

In tale scenario, si inseriscono due disposizioni normative tra di loro apparentemente confliggenti, pubblicate entrambe sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 di modifica dell'art. 11-*octies*, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 73/2021, dichiarato parzialmente incostituzionale per contrasto con le norme europee in materia di credito al consumo e, in particolare, con l'art. 16 della direttiva 98/48/CE, come interpretato dalla sentenza "Lexitor".

La prima è contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, - comma aggiunto dalla Legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, la quale ha previsto che *"all'articolo 11-*octies*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»"*.

Tale norma prevede che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 106/2021, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito non includa gli oneri *up-front* (*"non sono comunque soggetti a riduzione ... i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti"*) e ha precisato che, fatta salva una diversa volontà delle parti, la riduzione del costo totale del credito dev'essere calcolata – con riferimento ai soli oneri *recurring* – con il criterio del c.d. costo ammortizzato.

Si tratta, tuttavia, di una disposizione che – nonostante l'inciso iniziale: *"nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea"* – ripropone quegli stessi profili di contrasto con la normativa euro-unitaria che hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. n. 732/2021 nella sua originaria formulazione.

La seconda è contenuta nel coevo decreto legge del 10 agosto 2023, n. 104 e, segnatamente, nell'art. 27 rubricato *"Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo"* – la quale stabilito che: *"all'articolo 11-*octies*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti*

*prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebitto oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*”.

In questa seconda versione sono stati eliminati sia il riferimento all'irripetibilità degli oneri *up front* che il riferimento al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito.

Il riferimento alla normativa europea come interpretata dalla Corte di giustizia e l'esenzione delle sole imposte fanno propendere l'interpretazione per la rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di tutti gli oneri pagati dal consumatore, escluse le sole imposte, ponendosi nella scia della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022.

A fronte della singolarità del caso in cui vengano contemporaneamente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due provvedimenti normativi che modificano entrambi, con testi differenti, una norma previgente e in mancanza di un'esplicita previsione che chiarisca quale delle due e diverse versioni dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 732/2021 debba ritenersi in vigore, la risoluzione di tale problematica passa per la considerazione che la modifica dell'art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 non era contenuta nel d.l. n. 69/2023 ed è stata aggiunta dalla legge di conversione n. 103/2023, entrando pertanto in vigore l'11 agosto 2023 (cioè, il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge stessa) e che esattamente lo stesso giorno è entrata in vigore l'analogo (ma diversa) modifica dell'art. 11-octies ad opera dell'art. 27 del decreto legge n. 104/2023: provvedimento qualificato come urgente ed emanato – con riferimento a tale vicenda – proprio al fine di determinare l'immediata abrogazione della prima disposizione approvata dal Parlamento.

Tale soluzione si basa sui principi generali della successione temporale tra le norme e trova espressa conferma nella numerazione dei due provvedimenti, tanto da configurare uno *ius superveniens* tra le due norme.

Facendo, dunque, applicazione di tale criterio cronologico, va riconosciuta la prevalenza dell'art. 27 del d.l. n. **104/2023**, perché “numericamente” successivo all'art. 1, comma 1-bis, della legge n. **103/2023** di conversione del d.l. n. 69/2023 che, pertanto, deve intendersi implicitamente abrogato ai sensi dell'art. 15 delle preleggi.

Dopo la pubblicazione e l'entrata in vigore dei due provvedimenti appena indicati, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori sotto la vigenza dell'art. 125 TUB, statuendo che i principi affermati dalla sentenza “Lexitor” e recepiti dalla sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale sono estensibili sia alla previgente direttiva 87/102/CEE, che richiamava la equa riduzione del costo complessivo del credito, sia alla direttiva 90/88/CEE, che, modificando la precedente direttiva, ha introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “*tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento*”(Cas., ord. n. 25997 del 6.9.2023).

Conseguentemente, secondo la Suprema Corte, anche l'art. 125-sexies del TUB vigente prima del recepimento della direttiva 2008/48/CE dev'essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e, quindi, al disposto dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia.

La S.C. ha altresì affermato (e ribadito) il principio di diritto secondo il quale “*è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, nel caso di estinzione anticipata del*

*contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 206/2005".*

In conclusione, a seguito degli interventi normativi e giurisprudenziali susseguitisi in materia, deve affermarsi il principio che, anche relativamente ai contratti di finanziamento stipulati precedentemente al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB) sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione, e alla conseguente restituzione, sia – *pro rata temporis* - dei costi *recurring* (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi *up front* (relativi al momento della stipulazione del contratto), ad esclusione delle imposte.

Posta, dunque, la ripetibilità di tutti i costi anticipati dal consumatore convenuto (sia *recurring* che *up front*), occorre ora soffermarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva della IBL in ordine al rimborso delle spese di assicurazione sostenute dal cliente, per il rischio vita e per il rischio perdita di impiego in ipotesi di estinzione anticipata del contratto di mutuo.

Ciò in quanto, ad avviso di parte attrice, la normativa applicabile (in particolare, regolamento ISVAP n. 35/2010, art. 49) pone espressamente tale obbligo in capo alla compagnia di assicurazione, trattandosi, peraltro, del soggetto effettivamente beneficiario del pagamento oggetto di ripetizione. Parimenti, la Banca rileva come tale conclusione possa desumersi dallo stesso contratto di mutuo, il quale prevede l'obbligo di rimborso, nella suddetta evenienza, a carico della compagnia assicurativa secondo le modalità previste dalle relative polizze.

L'eccezione è infondata, atteso che sia il suddetto regolamento ISVAP sia il contratto *de quo*, pur prevedendo l'obbligo restitutorio in capo (anche) all'ente assicurativo, non escludono espressamente quello dell'ente creditizio.

Altresì, tanto il suddetto regolamento, quanto il comma 15-*quater* dell'art. 22 del D.L. n. 179/2012 aggiunto dalla legge di conversione n. 221/2012, nel prevedere che “...*le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria*”, richiamano, in virtù di un'interpretazione letterale, entrambe le imprese, assicurative e creditizie, senza alcuna limitazione soggettiva.

Difatti, il termine “imprese” è utilizzato al plurale e non al singolare, nell'ambito dei “contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico”, in cui sono interessate sia le Banche che le Assicurazioni, mentre, in tema di definizioni l'art. 2, lett. l) del medesimo Regolamento, riserva il riferimento alla “società di assicurazione” al solo al termine “impresa” al singolare.

Ad ogni modo, detto obbligo restitutorio incombe sulla Banca appellante anche in ragione delle ordinarie regole in materia di ripetizione dell'indebito.

Difatti, principio cardine sotteso all'azione per la ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., è quello della corrispondenza tra soggetti dell'adempimento (cliente-banca) e soggetti della ripetizione. Pertanto, posto che al momento della stipula del contratto di mutuo il pagamento del premio è stato effettuato dal mutuatario direttamente alla Banca (circostanza non contestata), deve considerarsi quest'ultima quale *accipiens indebiti*, secondo un'accezione fattuale, a prescindere dalla circostanza che l'effettivo beneficiario della polizza sia un distinto soggetto.

D'altronde la conclusione suesposta è avvalorata dalla decisione del Collegio di coordinamento dall'ABF (14 febbraio 2014, n. 896), che ritiene sussistere la legittimazione passiva dell'ente creditizio in considerazione del collegamento negoziale esistente tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione. In particolare, il Collegio ha rilevato che “*Dalla presenza di siffatto*

*collegamento negoziale fra i due (o più) contratti discende che, benché ciascuno di essi conservi una distinta individualità giuridica, cionondimeno si determina fra i medesimi un vincolo di reciproca dipendenza, tanto che l'eventuale invalidità o inefficacia sopravvenuta o risoluzione dell'uno estende i suoi riflessi sull'altro (o sugli altri) (v. in tal senso: Cass., sez. III civile, 20.05.2009, n.11706; Cass., sez. III civile, 21.06.1995, n. 7021). Ne consegue la possibilità di ravvisare il diritto del cliente mutuatario al rimborso **direttamente da parte del soggetto mutuante**, cioè dell'intermediario convenuto, delle quote di premio assicurativo relative al periodo di tempo successivo alla estinzione del finanziamento, per il quale la copertura assicurativa è venuta meno (Collegio di Roma, decisioni n. 4029/2013; decisioni n. 56/2010); ciò in ragione anche del combinato disposto delle previsioni dell'art. 49 Reg. ISVAP n. 35/2010 e dell'art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012 (... ), da un lato, e dell'accordo intervenuto tra l'ABI e l'ANIA in data 22 ottobre 2008 (in base al quale si riconosce il diritto del cliente a ottenere il rimborso direttamente dal soggetto mutuante per la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato), dall'altro lato".*

Pertanto, considerato che il premio assicurativo, così come i costi di intermediazione, rappresentano un costo accessorio al credito, la richiesta di rimborso della parte di esso non goduta ben può essere rivolta al soggetto mutuante, quale *accipiens* materiale (oltre che all'ente assicurativo, cfr. altresì al riguardo ABF, collegio di Milano, decisione n. 5536 dell'8.03.2018).

Quanto alla doglianza relativa al criterio di calcolo da adottare per determinare la quota dei costi *recurring* da restituire al consumatore, va ribadita la correttezza del criterio di competenza economica, cosiddetto "*pro rata temporis*", alla stregua del quale l'importo complessivo dei costi sostenuti dal cliente viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.

Ciò soprattutto a fronte della immediata abrogazione dell'art. 1 bis del D.L. n. 69/2023, aggiunto dalla Legge di conversione del n. 103/2023 ad opera dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023, il quale prevedeva espressamente il diverso criterio del costo ammortizzato.

Pertanto, in assenza di una specifica previsione negoziale volta a regolamentare in ipotesi di estinzione anticipata criteri alternativi a quello di competenza economica, appare ragionevole applicare il criterio *pro rata temporis*, posto che la Banca non può invocare *ex post* distinti criteri di calcolo non prospettati al cliente al momento della stipula del contratto di finanziamento e, dunque, non oggetto di preventiva valutazione da parte del medesimo.

Diversamente opinando, sarebbe preclusa a quest'ultimo una corretta ponderazione dei costi del finanziamento, non potendo, lo stesso, predeterminare con certezza l'esatto ammontare del costo riducibile o rimborsabile nell'eventuale ipotesi di estinzione anticipata (Collegio di coordinamento ABF, n. 26525/2019, ad avviso del quale il criterio di competenza economica "*è ancora "il più logico" con riguardo ai costi ricorrenti*", ossia ai cosiddetti costi *recurring*").

Va altresì osservato che sia l'art. 125 *sexies* TUB sia l'art. 16 della Direttiva *de qua*, interpretati conformemente alla citata sentenza della CGUE, nel riferirsi alla "*vita residua del contratto*", intendono individuare quale criterio di calcolo per la riduzione dei costi quello proporzionale.

Ciò posto, questo Giudicante ritiene corretto applicare quale comune criterio di calcolo per la riduzione di ogni tipologia di costo (sia *recurring* che *up front*) quello proporzionale puro del *pro rata temporis*, atteso che un'eventuale distinzione, in base alla differente natura dei costi, potrebbe vanificare gli obiettivi di tutela perseguiti dalla direttiva del 2008 e, a valle, dalla disciplina nazionale, come interpretata alla luce della giurisprudenza europea.

In conclusione, per i motivi fin qui esposti, le domande di accertamento attoree vanno rigettate in quanto infondate; per gli stessi motivi vanno invece accolte le domande riconvenzionali di accertamento di parte convenuta e, di conseguenza, va accertato e dichiarato il diritto di [REDACTED] alla restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di finanziamento per cui è causa, ivi inclusi quelli *up front* comprensivi dei costi di intermediazione, il tutto determinato secondo il criterio proporzionale *pro rata temporis*.

Atteso l'esito del giudizio le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza e poste a carico di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. per lo scaglione di valore di competenza.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, XVII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le domande di accertamento proposte da IBL Banca S.p.A.;
- 2) in accoglimento delle domande riconvenzionali di accertamento spiegate da parte convenuta, accerta e dichiara il diritto di [REDACTED] alla restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di finanziamento per cui è causa, ivi inclusi quelli *up front* comprensivi dei costi di intermediazione, il tutto determinato secondo il criterio proporzionale *pro rata temporis*;
- 3) condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida in euro 2.552,00, per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma, lì 21 ottobre 2023

IL GIUDICE

Dott. Fausto Basile